



# COMUNE DI TAMBRE

**ORIGINALE**

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 16

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:30 presso il Centro Sociale per mantenere le distanze a causa dell'emergenza CIVID 19, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN	X		FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO	X	
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale dott. Pierantonio Giuliani assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## COMUNE DI TAMBRE

---

Proponente: FACCHIN OSCAR

Il Sindaco, dopo aver letto il punto 3, passa la parola al Consigliere Fagherazzi, capogruppo di maggioranza, per l'illustrazione del punto.

Il Consigliere Fagherazzi richiamando quanto detto al punto precedente in tema di IUC e precisa che la TARI è rimasta vigente ed applicabile così come è rimasta immutata la sua costituzione secondo quanto prevede il DPR 158/1999.

Il Consigliere Fagherazzi rappresenta che, anche in questo caso, il testo del regolamento è stato condiviso con la minoranza e alcune richieste di modifica sono state accolte, tenendo tuttavia presente che il testo proposto dovrà restare il più possibile essere omogeneo per l'intero bacino dell'Alpago; l'aspetto più importante, comunque, secondo il Consigliere Fagherazzi, è rappresentato dal prossimo cambio di sistema di gestione del servizio rifiuti che non vedrà più l'intervento diretto dell'Unione Montana Alpago.

Il Sindaco dichiara quindi aperta la discussione.

Interviene il Consigliere A. Bona che critica fortemente la mancanza di modulistica che il regolamento non prevede come allegato pur richiamandola; in particolare il Consigliere A. Bona si riferisce ai moduli di dichiarazione utenze domestiche, di dichiarazione utenze non domestiche, di richiesta di rimborso, di richiesta di rateizzazione dei tributi e di richiesta di compensazione dei tributi; altro aspetto criticabile secondo il Consigliere A. Bona è rappresentato dall'assenza dell'indicazione di un indirizzo e-mail e di un numero di telefono all'art. 39, per far sì che l'utenza possa avere dei riferimenti cui rivolgersi; quest'ultimo aspetto, secondo il Consigliere A. Bona, fa dedurre una mancanza di cura nella redazione del regolamento.

Il Consigliere Fagherazzi riscontra dicendo che la mancata indicazione dei recapiti è giustificata dal fatto che gli stessi potrebbero cambiare con la conseguenza di dover riapprovare delle modifiche al regolamento che, invece, deve mantenersi il più chiaro e semplice possibile.

Interviene il Sindaco che fa presente che i moduli indicati dal Consigliere A. Bona verranno comunque resi disponibili dall'ufficio tributi.

Il Sindaco chiede se vi sono degli altri interventi.

Attesa la mancanza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8), contrari (3, A. Bona, De Prà, Palma)



# COMUNE DI TAMBRE

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che:

*"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

- con delibera di Consiglio comunale n.2 del 25.03.2019 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* del Comune di Tambre comprendente la disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2019;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*



## COMUNE DI TAMBRE

---

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell'abolizione della IUC e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, nella legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, con conseguente intervento ai seguenti articoli inseriti nel precedente regolamento IUC;

CONSIDERATA la necessità di intervenire sul regolamento per adeguare la disciplina ivi contenuta alle nuove disposizioni normative, intervenendo sulle seguenti disposizioni regolamentari:

- *Art. 1 Oggetto del regolamento* : adeguamento normativo alla soppressione della IUC;
- *Art. 9 Costo di gestione* : adeguamento alle competenze dell'autorità di regolazione ARERA;
- *Articolo 10 Determinazione della tassa*: eliminazione della parte relativa alla tariffa media ordinaria in quanto non applicata nel comune a favore di criteri di misurazione effettiva e adeguamento alle competenze ARERA;
- *Articolo 11 Articolazione della Tassa*. Inserimento del comma 3 per precisare il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- *Art.12 Determinazione delle tipologie di attività delle utenze non domestiche*. In adeguamento al dl 124/2019, migrazione degli studi professionali nella tipologia delle banche e istituti di credito e ulteriori precisazioni al comma 6;
- *Art. 13 Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche* . Le modifiche mirano ad esplicitare con maggiore chiarezza il metodo di calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche;
- *Art. 14 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della TARI per le utenze domestiche*. Le modifiche mirano ad esplicitare con maggiore chiarezza il metodo di calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche;
- *Art. 15 Sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche*. Le modifiche mirano ad esplicitare con maggiore chiarezza il metodo di misurazione dei rifiuti per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche;
- *Precedente art. 18 Tariffa per le utenze domestiche*. L'articolo è stato assorbito dalla riorganizzazione delle disposizioni sul calcolo della tariffa (art. 14);
- *Precedente art. 20 Tariffa per le utenze non domestiche*. L'articolo è stato assorbito dalla riorganizzazione delle disposizioni sul calcolo della tariffa;
- *Precedente art. 21 Classificazione delle utenze non domestiche* L'articolo è stato assorbito dall'attuale articolo 12;



## COMUNE DI TAMBRE

---

- *Art. 22 Riduzione per le utenze domestiche cittadini italiani residenti all'estero (Aire)* Articolo rinumerato (precedente 26) contenuto immutato;
- *Articolo 23 Agevolazioni per le utenze domestiche – particolari situazioni* Articolo rinumerato (precedente art. 27) . La disposizione è stata ritoccata su alcuni punti per maggiore chiarezza. Contenuto immutato;
- *Articolo 27 Agevolazioni per motivi particolari* (precedente articolo 8) Integrato con il comma 2;
- *Articolo 29 Versamenti.* Articolo rinumerato (precedente articolo 32). Adeguamento normativo del comma 2 in attuazione delle norme sulla nuova regola di efficacia delle delibere;
- *Articolo 30 Funzionario responsabile.* Precedente articolo 2 - Disciplina Generale Regolamento IUC – immutato;
- *Art. 31 Accertamento.* Precedente articolo 3 - Disciplina Generale Regolamento IUC - con precisazione al comma 5 in ordine alla necessaria presenza di materia concordabile per l'utilizzo dell'istituto dell'accertamento con adesione;
- *Articolo 32 Sanzioni ed interessi.* Precedente articolo 4 - Disciplina Generale Regolamento IUC - immutato;
- *Articolo 33 Riscossione coattiva.* Precedente articolo 6 - Disciplina Generale Regolamento IUC , completamente riscritto per adeguamento alle nuove disposizioni relative all'accertamento esecutivo di cui alla Legge 160/2019. L'accertamento assorbe ora il titolo esecutivo coattivo (cartella o ingiunzione);
- *Articolo 34 Rimborsi e compensazione.* Precedente articolo 7 - Disciplina Generale Regolamento IUC - adeguato alla sopravvenuta abrogazione della IUC (TASI- IMU);
- *Art. 35 Contenzioso* Precedente articolo 8 - Disciplina Generale Regolamento IUC - semplificato in ordine al reclamo/mediazione, già disciplinato dalla legge;
- *Art. 36 Dilazione di pagamento* Precedente 9 - Disciplina Generale Regolamento IUC - introduce e disciplina la nuova dilazione di pagamento prevista dalla Legge 160/2019 che il comune applicherà nel caso di richiesta di dilazione prima della trasmissione del carico ad ADER;
- *Art. 37 Versamenti in caso di dilazione* nuovo a seguito introduzione della disciplina della dilazione di cui all'art. 36;
- *Art. 38 Disposizioni finali ed efficacia.* Precedente articolo 10 Disciplina Generale Regolamento IUC adeguato alle nuove regole di efficacia delle disposizioni regolamentari;

Gli articoli sopra non riportati non hanno subito modifiche nel contenuto rispetto al precedente Regolamento IUC – Capitolo 4 TARI; possono però essere stati rinumerati;



## COMUNE DI TAMBRE

---

RITENUTO quindi di procedere alla approvazione del nuovo Regolamento TARI, predisposto dall'Ufficio Gestione Associata Tributi, così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che l'applicazione delle disposizioni decorre dal 1 gennaio 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

RILEVATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito dall'articolo 106 comma 3 bis della legge n.77/2020 al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

RICHIAMATO l'articolo 106 comma 3 bis della Legge 77/2020 con il quale sono stati differiti i termini di cui sopra rispettivamente al 31 ottobre ed al 16 novembre;



## COMUNE DI TAMBRE

---

ACQUISITO il parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile in sede di proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

### DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina della TARI*, stilato sulla base del precedente regolamento IUC – TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, composto di n. 38 articoli , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall'1/1/2020.

### SUCCESSIVAMENTE

***Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (0), contrari (0)***

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante la necessità di procedere



## COMUNE DI TAMBRE

---

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
Oscar Facchin

Il Segretario Comunale  
dott. Pierantonio Giuliani

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, lì

L'incaricato alla Pubblicazione  
Peterle Edi

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

#### **CERTIFICA**

che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Tambre, lì

Il Segretario Comunale